

XIII LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 135

Estratto del processo verbale della seduta n. 30 del 22 ottobre 2024

Oggetto: Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale (articolo 3, commi 2 e 5, della legge regionale 18/1996). Modifiche.

Bordin Mauro	Presidente	Presente
Mazzolini Stefano	Vice Presidente	Assente
Russo Francesco	Vice Presidente	Presente
Celotti Manuela	Consigliera Segretaria	Presente
Lobianco Michele	Consigliere Segretario	Presente
Massolino Giulia	Consigliera Segretaria	Presente
Polesello Simone	Consigliere Segretario	Presente

Assiste:

il Segretario generale Stefano Patriarca

Sono presenti:

la Dirigente del Servizio amministrativo Serena Cutrano

il Responsabile della Posizione organizzativa programmazione e risorse umane Alessandro Morgan

il Capo di Gabinetto Fanny Codarin

la Portavoce del Presidente Arianna Dreossi

Verbalizza:

Paolo Brandolin - Struttura stabile inferiore al Servizio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza

SP/am

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche

Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale (articolo 3, commi 2 e 5, della legge regionale 18/1996). Modifiche.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e in particolare l'articolo 3, commi 2 e 5, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 14, il quale prevede che le materie ivi previste sono disciplinate da un regolamento di organizzazione da emanarsi, per quanto concerne il Consiglio regionale, con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, nonché dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato dalla contrattazione collettiva;

VISTO l'articolo 16, comma 2, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 14 ("Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale") secondo il quale il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, tenuto conto delle specificità dell'organizzazione consiliare, disciplina, tra l'altro, la definizione del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale degli uffici consiliari, in applicazione dei principi di cui alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 ("Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale") e nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva;

VISTO il "Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale", approvato con propria deliberazione n. 101 del 30 gennaio 2019 e come da ultimo modificato con propria deliberazione n. 436 del 15 febbraio 2023;

PRESO ATTO che tra gli obiettivi annuali di cui all'allegato A del PIAO 2024- 2026 del Consiglio regionale, approvato con propria deliberazione n. 79 del 31 gennaio 2024, è previsto l'intervento di codice n. 5.2.1.1 "Predisposizione di un organico e complessivo Sistema di misurazione e valutazione della prestazione del Consiglio regionale (SMVP) che superi i vigenti modelli di valutazione", assegnato alla Posizione organizzativa Programmazione e risorse umane;

PRESO ATTO altresì che una bozza di SMVP del Consiglio regionale è stata esaminata dal Comitato dei Dirigenti del Consiglio regionale nella riunione del 12 giugno 2024 e dall'Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale nelle riunioni del 23 maggio e 27 giugno 2024 e che è stata data informativa alle Organizzazioni sindacali con *e-mail* di data 4 ottobre 2024;

CONSIDERATA l'imminente approvazione di un Sistema di misurazione e valutazione della prestazione del Consiglio regionale;

RILEVATO che il succitato Regolamento di organizzazione degli uffici consiliari nel testo attualmente vigente disciplina esclusivamente la valutazione della dirigenza consiliare e, in particolare, all'articolo 30 fa riferimento a un modello di valutazione della prestazione della sola dirigenza;

RITENUTO opportuno integrare le previsioni regolamentari in materia di valutazione inserendo un esplicito riferimento al sistema di misurazione e valutazione della prestazione di tutto il personale assegnato alla Segreteria generale e all'Ufficio di Gabinetto, anche in ottemperanza a quanto previsto dal succitato articolo 16, comma 2, della legge regionale 14/2022;

RITENUTO pertanto di apportare la seguente modifica al suddetto Regolamento di organizzazione:

- al comma 3, lettera l) dell'articolo 21 sostituire le parole «dall'articolo 30, comma 2.» con le seguenti: «previste dal Sistema di misurazione e valutazione della prestazione di cui all'articolo 30, comma 2.»;
- sostituire l'articolo 30 con il seguente:

«Art. 30 (Sistema di misurazione e valutazione della prestazione del Consiglio regionale)

1. Le prestazioni e le competenze organizzative del personale assegnato alla Segreteria generale e all'Ufficio di Gabinetto sono soggette a valutazione annuale secondo le modalità previste dal Sistema di cui al comma 2, ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, dell'accesso agli strumenti incentivanti.
2. Per le valutazioni di cui al comma 1 l'Ufficio di Presidenza adotta un apposito Sistema di misurazione e valutazione della prestazione (SMVP) del Consiglio regionale e si avvale dell'Organismo di cui all'articolo 31.
3. Con riferimento alla valutazione della dirigenza consiliare:
 - a) i direttori di Servizio e di staff sono valutati dal Segretario generale;
 - b) le valutazioni riferite al Segretario generale, al Vice Segretario generale e al Capo di gabinetto sono approvate dall'Ufficio di Presidenza, su proposta dell'Organismo di cui all'articolo 31;
 - c) per la valutazione del Capo di Gabinetto, l'Organismo di cui all'articolo 31 acquisisce i relativi elementi valutatori dal Presidente del Consiglio;
 - d) l'esito delle valutazioni finali sono trasmesse all'ufficio competente per la sua conservazione nel fascicolo personale, al fine di tenerne conto nell'affidamento degli incarichi.»;
- al comma 5 dell'articolo 31:
 - a) sostituire, alla lettera a), le parole «le finalità di cui all'articolo 30» con le seguenti: «ai fini della retribuzione di posizione»;
 - b) sostituire, alla lettera e), le parole «del sistema di valutazione» con le seguenti: «del Sistema di misurazione e valutazione della prestazione»;
 - c) sostituire, alla lettera h) la parola «Modello» la seguente: «Sistema»;

PRESO ATTO della disciplina del sistema delle relazioni sindacali di cui al Titolo VII del Contratto collettivo di comparto del personale non dirigente per il triennio normativo ed economico 2016-2018, sottoscritto il 15 ottobre 2018;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

all'unanimità

delibera

1. Al vigente “Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale” sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 3, lettera l) dell'articolo 21 le parole «dall'articolo 30, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal Sistema di misurazione e valutazione della prestazione di cui all'articolo 30, comma 2.»;

- l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Sistema di misurazione e valutazione della prestazione del Consiglio regionale)

1. Le prestazioni e le competenze organizzative del personale assegnato alla Segreteria generale e all'Ufficio di Gabinetto sono soggette a valutazione annuale secondo le modalità previste dal Sistema di cui al comma 2, ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, dell'accesso agli strumenti incentivanti.

2. Per le valutazioni di cui al comma 1 l'Ufficio di Presidenza adotta un apposito Sistema di misurazione e valutazione della prestazione (SMVP) del Consiglio regionale e si avvale dell'Organismo di cui all'articolo 31.

3. Con riferimento alla valutazione della dirigenza consiliare:

a) i direttori di Servizio e di staff sono valutati dal Segretario generale;

b) le valutazioni riferite al Segretario generale, al Vice Segretario generale e al Capo di gabinetto sono approvate dall'Ufficio di Presidenza, su proposta dell'Organismo di cui all'articolo 31;

c) per la valutazione del Capo di Gabinetto, l'Organismo di cui all'articolo 31 acquisisce i relativi elementi valutatori dal Presidente del Consiglio;

d) l'esito delle valutazioni finali sono trasmesse all'ufficio competente per la sua conservazione nel fascicolo personale, al fine di tenerne conto nell'affidamento degli incarichi.»;

- al comma 5 dell'articolo 31:

a) alla lettera a), le parole «le finalità di cui all'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della retribuzione di posizione»;

b) alla lettera e), le parole «del sistema di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «del Sistema di misurazione e valutazione della prestazione»;

c) alla lettera h) la parola «Modello» è sostituita dalla seguente: «Sistema».

2. Il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Mauro Bordin

IL SEGRETARIO GENERALE
Stefano Patriarca